

34398.222

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANGELO SPIRITO	Presidente
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere - Rel.
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Risarcimento danni  
da sinistro stradale

Ud. 05/07/2022 CC  
Cron.  
R.G.N. 34694/2019

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 34694/2019 proposto da:

(omiss: (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e difende;  
**-ricorrente -**

**contro**

(omissis)

**- intimati -**

**nonchè contro**

2022  
1364 (omissis) in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliata  
in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
, che la rappresenta e difende, unitamente  
all'avvocato (omissis)

(omissis) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende;

**-controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 5576/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  
depositata il 13/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/7/2022 dal  
Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/9/2019 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dal sig. (omissis) 1 relazione alla pronunzia Trib. Roma 9/11/2011, di rigetto della domanda originariamente proposta dai suoi genitori e legali rappresentanti sigg. (omissis) (omissis)

proposta nei confronti del Comune di (omissis) e della società (omissis), quale impresa designata per il F.G.V.S., nonché delle chiamate società (omissis) e società (omissis) di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (omissis) in (omissis) Ilorquando, mentre procedeva alla guida del ciclomotore (omissis) 1 a bordo il trasportato sig. (omissis) (omissis) era costretto «a spostarsi sulla destra perché stretto da un camion non identificato che improvvisamente si spostava a sua volta a destra» e finiva «su un dislivello del fondo stradale non visibile perché coperto di fango».

Avverso la suindicata decisione della corte di merito il (omissis) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi (omissis) già Comune di (omissis), che ha depositato anche memoria, e la società (omissis) (già (omissis)

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 352 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia ommesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente la censura alla pronunzia di 1° grado per aver sostenuto che il ciclomotore avesse circolato «al di fuori della sede stradale», su uno spazio «considerato "chiuso" alla circolazione dei veicoli a motore», laddove trattavasi nella specie di banchina.

Con il 2° motivo denuncia violazione degli artt. 101, 112, 115, 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia ravvisato integrate violazioni al codice della strada mai contestategli né dedotte dalle controparti, a tale stregua pronunciando «oltre i limiti della domanda» ed emettendo una sentenza "a sorpresa".

Con il 3° motivo denuncia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2051, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che la insufficienza probatoria era imputabile al custode, cui incombe l'onere della prova del fortuito per liberarsi dalla presunzione di responsabilità.

Con il 4° motivo denuncia violazione dell'art. 2054 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia applicato la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

E' rimasto nel giudizio di merito -all'esito dell'esperita istruttoria- accertato che il sinistro stradale avvenuto il 21/4/2004 in via della Magliana a

Roma che ha visto coinvolto l'odierno ricorrente ( all'epoca minorene ) mentre era alla guida del ciclomotore (omissis) sul quale era trasportato il sig. (omissis) (omissis) ) non risulta né derivare dalla cosa in custodia ( nella specie, il fondo stradale e la banchina ), né essere ascrivibile alla condotta colposa di un camion rimasto non identificato ( «Nella specie la reale dinamica della caduta e la condotta di guida immediatamente precedente dell'appellante non sono emerse con certezza né dalla documentazione in atti né dalle dichiarazioni dei testimoni escussi»; e «non può dirsi provata la condotta di guida dell'autista del camion rimasto sconosciuto» ).

Orbene, a fronte dell'accertamento dai giudici di merito operato nell'esercizio dei loro poteri nonché degli argomenti posti dalla corte di merito nell'impugnata sentenza a sostegno della relativa qualificazione giuridica nonché della raggiunta conclusione, l'odierno ricorrente si limita invero ad inammissibilmente riproporre in termini di mera contrapposizione le doglianze già sottoposte alla corte di merito a suffragio della propria non accolta tesi difensiva, articolando censure che la stessa invero presuppongono, laddove essa è rimasta viceversa in radice esclusa nel doppio grado del giudizio di merito.

Le deduzioni dell'odierno ricorrente in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti e apprezzamenti di fatto ( ivi ricompreso l'accertamento del nesso di causalità: cfr. Cass., 15/4/2022, n. 23408; Cass., 30/6/2021, n. 18509; Cass., 10/4/2019, n. 9985; Cass., 14/2/2018, n. 3629. E già Cass., 12/6/2001, n. 7935 ), insindacabili in sede di legittimità ove come

nella specie sorretti da congrua motivazione; nonché di una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti (omissis) già Comune di (omissis) ) e società (omissis) ià (omissis) (omissis) ), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7,200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in

favore di ciascuno dei controricorrenti (omissis) già Comune di Roma ) e  
società (omissis) s.p.a. ( già (omissis) (omissis) .p.a. ).

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.  
dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per  
il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo  
unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art.  
13, se dovuto.

Roma, 5/7/2022

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ... 23 NOV 2022 ...

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

